



SENATO ACCADEMICO	21 marzo 2018
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27 marzo 2018
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 444/2018 Prot. n. 53840 - 30 marzo 2018
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ripartizione III Missione e Fundraising</u>
ENTRATA IN VIGORE	31 marzo 2018

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Sommario

SEZIONE I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
Articolo 1 - Definizioni.....	3
Articolo 2 - Finalità dell'Università.....	5
Articolo 3 - Oggetto della disciplina.....	6
SEZIONE II - LE INVENZIONI.....	6
Capo I - Diritti e obblighi dell'Inventore.....	6
Articolo 4 - Diritti morali.....	6
Articolo 5 - Diritti patrimoniali nell'ambito della Ricerca Istituzionale.....	7
Articolo 6 - Diritti patrimoniali nell'ambito di Ricerca Finanziata.....	7
Articolo 7 - Obblighi di riservatezza.....	8
Articolo 8 - Obblighi di comunicazione e collegati.....	8
Capo II - Diritti e obblighi dell'Università.....	8
Articolo 9 - Diritti dell'Università.....	8
Articolo 10 - Atti di disposizione dei diritti dell'Università.....	9
Capo III – Proventi, spese ed azioni giudiziarie.....	9

Articolo 11 - Ripartizione dei proventi	9
Articolo 12 - Spese di brevetto e tasse di mantenimento	10
Articolo 13 - Azioni giudiziarie relative al brevetto	11
Capo IV - Disposizioni speciali	11
Articolo 14 - Invenzioni di Soggetti non Dipendenti	11
Articolo 15 - Inventori di altri Atenei o altre Istituzioni	11
SEZIONE III - ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	12
Capo I - Diritti e obblighi dell'Autore	12
Articolo 16 - Diritti morali	12
Articolo 17 - Diritti patrimoniali nell'ambito della Ricerca Istituzionale	12
Articolo 18 - Diritti patrimoniali nell'ambito di Ricerca Finanziata	13
Articolo 19 - Obblighi di riservatezza	13
Articolo 20 - Obblighi di comunicazione e collegati.....	13
Capo II - Diritti e obblighi dell'Università	14
Articolo 21 - Diritti dell'Università	14
Articolo 22 - Atti di disposizione dei diritti dell'Università	14
Capo III – Proventi, spese ed azioni giudiziarie	15
Articolo 23 - Ripartizione dei proventi.....	15
Articolo 24 - Spese di Registrazione e di mantenimento.....	16
Articolo 25 - Azioni giudiziarie relative agli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale	16
Capo IV - Disposizioni speciali	17
Articolo 26 - Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale di Soggetti non Dipendenti ..	17
Articolo 27 - Autori di altri Atenei o altre Istituzioni.....	17
SEZIONE IV - COMMISSIONE TERZA MISSIONE.....	17
Articolo 28 - Competenze della Commissione Terza Missione.....	17
SEZIONE V - NORME TRANSITORIE E FINALI	18

Articolo 29 - Foro competente.....	18
Articolo 30 - Emanazione del Regolamento.....	18

SEZIONE I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale dell'Università degli Studi di Ferrara le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:

- **Altri diritti di proprietà industriale e intellettuale:** indica congiuntamente l'insieme dei diritti di proprietà industriale diversi dalle invenzioni e dei diritti di proprietà intellettuale;
- **Attività di ricerca:** indica l'attività svolta dai Ricercatori e dai Soggetti non Dipendenti nell'espletamento delle proprie mansioni e nell'esercizio dei propri compiti, finalizzata alla ricerca scientifica, clinica e/o alla formazione, avvalendosi di attrezzature, strutture o mezzi finanziari imputabili al bilancio dell'Università o, comunque, di risorse economiche da quest'ultima amministrate;
- **Autore/i:** indica il soggetto cui spetta il diritto morale di essere riconosciuto autore di quanto costituisce oggetto sia di diritti di proprietà intellettuale sia di diritti di proprietà industriale diversi dalle invenzioni, nonché il soggetto cui spettano i diritti previsti nella Sezione III del presente Regolamento;
- **Brevetto/i:** indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle invenzioni. Sono, pertanto, compresi: i brevetti per invenzione, i brevetti per modello di utilità, i brevetti per nuove varietà vegetali ed ogni altro titolo di proprietà industriale così qualificato da norme cogenti che comunque trovi applicazione nell'ordinamento italiano;
- **Commissione:** indica la Commissione Terza Missione dell'Università degli Studi di Ferrara, organo collegiale con funzione consultiva in materia di Terza Missione, intesa come insieme di attività con le quali l'Università entra in interazione con la società, mediante la valorizzazione e il trasferimento di conoscenze;
- **Contratto/i di ricerca:** indica i contratti tra l'Università e i terzi che comunque comportino un uso di qualsiasi genere di Dipendenti e/o strutture dell'Università. Si ricomprendono altresì i contratti di consulenza previsti dal Regolamento per le prestazioni conto terzi;

- **C.P.I.:** indica il Decreto Legislativo 10 febbraio del 2005 n. 30 – Codice della Proprietà Industriale;
- **Dipendente/i:** sono ricompresi i lavoratori subordinati (sia a tempo indeterminato che determinato) di ogni genere dell'Università. Vi rientrano, dunque, i docenti, i Ricercatori, gli Assistenti nel ruolo ad esaurimento ed i tecnici esecutivi, nonché i Dipendenti amministrativi e le altre figure assimilate titolari di contratto o di rapporto di lavoro;
- **Diritti di proprietà industriale:** indica, ai sensi e per gli effetti di cui al C.P.I., i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate e le nuove varietà vegetali;
- **Diritti di proprietà intellettuale:** indica le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale come disciplinate dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d'Inventore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni;
- **Inventore/i:** indica il soggetto, che consegue l'Invenzione, nonché il soggetto cui spettano i diritti previsti nella Sezione II del presente Regolamento;
- **Invenzione/i:** indica ogni risultato utile derivante dall'attività di ricerca che sia suscettibile di formare oggetto di brevetto per invenzione e la cui disciplina è contenuta nella Sezione IV del C.P.I. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine invenzione sono compresi anche: a) i modelli di utilità; b) le nuove varietà vegetali;
- **Registrazione/i:** indica i titoli di proprietà industriale (e tutte le altre forme previste dal C.P.I.) mediante i quali si acquistano i diritti di proprietà industriale diversi dalle invenzioni. Si ricomprendono dunque le registrazioni di marchi, di disegni e modelli, di topografie dei prodotti a semiconduttori. Ai sensi del presente Regolamento s'intendono anche tutte le forme di acquisto di diritti di proprietà intellettuale.
Rientra nella definizione de qua qualunque altra registrazione prevista dalla legislazione nazionale (italiana o di ogni altro Stato del mondo), dal diritto comunitario e dalle convenzioni internazionali;
- **Regolamento:** indica il presente Regolamento relativo alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale dell'Università degli Studi di Ferrara;

- **Regolamento per le prestazioni conto terzi:** indica il Regolamento delle prestazioni conto terzi dell'Università degli Studi di Ferrara;
 - **Ricerca Finanziata:** indica l'attività di Ricerca Finanziata, ai sensi dell'art. 65, comma 5, CPI, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università. Si ricomprendono le attività disciplinate dal Regolamento per le prestazioni conto terzi;
 - **Ricerca Istituzionale:** indica, ai sensi dell'art 65, commi 1-4, C.P.I., tutta l'attività di ricerca diversa dalla Ricerca Finanziata;
 - **Ricercatore/i:** indica i Dipendenti dell'Università aventi mansioni relative all'insegnamento e/o alla ricerca. Sono, pertanto, compresi, i professori ordinari e straordinari, i professori associati, i Ricercatori e gli Assistenti universitari, nonché tutto il personale tecnico di supporto all'insegnamento e alla ricerca, con mansioni non puramente esecutive;
 - **Soggetto/i non Dipendente/i:** indica gli addetti pro-tempore allo svolgimento di attività di insegnamento e/o di ricerca, quali, a titolo meramente esemplificativo, i docenti non dipendenti, i visiting professors, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti (che svolgono lo stage all'interno dell'Università), i contrattisti e collaboratori alla ricerca di ogni genere. Ai sensi del presente Regolamento, nel termine Soggetti non Dipendenti sono compresi anche gli studenti ed i visiting students;
 - **Università:** indica l'Università degli Studi di Ferrara.
2. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti a sezioni, capi, articoli, paragrafi o punti si intendono riferiti a sezioni, capi, articoli, paragrafi o punti del presente Regolamento.

Articolo 2 - Finalità dell'Università

1. L'Università, in conformità alla propria programmazione strategica, ha fra i suoi fini primari:
 - promuovere la ricerca applicata all'interno dell'Università, anche in collegamento con imprese ed enti terzi;
 - favorire la brevettazione e la registrazione dei risultati della ricerca dell'Università e, quando titolare, attivarsi per valorizzarli economicamente;
 - far partecipare in misura rilevante gli Inventori e gli Autori alle utilità che possono derivare dalla valorizzazione del brevetto, della registrazione o di altro titolo assimilabile;
 - favorire il trasferimento dei risultati della ricerca dell'Università nel mondo produttivo delle imprese, attraverso iniziative, attività e progetti, anche di carattere promozionale,

nell'ambito dei quali l'Università gestisce i rapporti contrattuali, ivi incluso quello relativo ai diritti di proprietà industriale ed intellettuale ed al trasferimento tecnologico.

Articolo 3 - Oggetto della disciplina

1. Il presente Regolamento si applica:
 - alle invenzioni e ad ogni altra innovazione suscettibile di formare oggetto di un brevetto industriale o titolo assimilabile;
 - ai diritti di proprietà industriale diversi dalle invenzioni ed ai diritti di proprietà intellettuale;
 - realizzati e conseguiti dai Dipendenti e dai Soggetti non Dipendenti nel corso dell'attività di ricerca il tutto in conformità al C.P.I., allo Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara e all'articolo 70 del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, salvo che non sia diversamente disposto da specifiche norme legislative e/o regolamentari.
2. Si considera conseguita durante l'esecuzione del rapporto contrattuale di impiego (a tempo indeterminato, determinato, di collaborazione e/o altra attività di prestazione) l'invenzione o comunque il risultato di ricerca per il quale sia stata presentata richiesta di apertura di una pratica di brevetto, di registrazione o di titolo assimilabile, entro un anno da quando l'Inventore o l'Autore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Università.
3. Il presente Regolamento si applica alle Invenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 65 C.P.I.; resta salva qualsiasi ulteriore normativa disciplinante le ipotesi non riconducibili alla disposizione da ultimo richiamata.

SEZIONE II - LE INVENZIONI

Capo I - Diritti e obblighi dell'Inventore

Articolo 4 - Diritti morali

1. I Dipendenti e i Soggetti non Dipendenti dell'Università sono riconosciuti di diritto autori dell'Invenzione conseguita nell'ambito dell'attività di ricerca e, dunque, sono titolari dei relativi diritti morali. Conseguentemente, nella domanda di brevetto, in tutta la documentazione brevettuale, in qualsivoglia contratto, convenzione, accordo avente ad oggetto l'Invenzione conseguita, deve esservi espressa indicazione della paternità morale, nonché dell'appartenenza dell'Inventore all'Università.

Articolo 5 - Diritti patrimoniali nell'ambito della Ricerca Istituzionale

1. Nel caso di Invenzione conseguita nel corso dell'attività di Ricerca Istituzionale, l'Inventore, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, C.P.I., è titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale che scaturiscono dalla stessa e del relativo brevetto, fatto salvo quanto previsto al Capo II della presente Sezione.
2. Qualora l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, i diritti derivanti dalla stessa sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
3. L'Inventore ha diritto di presentare domanda di brevetto a proprio nome, dandone comunicazione all'Università entro 30 (trenta) giorni dal deposito, assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante lo stesso ed il suo mantenimento senza alcun onere a carico del bilancio dell'Università.
4. Trascorsi cinque anni a far data dalla concessione del brevetto, qualora l'Inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisirà automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'Invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto dell'Inventore di cui all'articolo 4.
5. L'Inventore ha la facoltà di cedere i propri diritti brevettuali di natura patrimoniale all'Università, la quale potrà rifiutare od accettare l'offerta di cessione proveniente dall'Inventore.
6. In quest'ultima ipotesi, l'Inventore e l'Università sottoscrivono idoneo contratto di cessione in forza del quale l'Inventore cede all'Università i diritti brevettuali di natura patrimoniale. In tal caso, l'Università, inoltrando a proprio nome la domanda di brevetto, si assume l'obbligo di sostenere ogni onere e spesa inerente il deposito, l'estensione, l'ottenimento e il mantenimento in vita del brevetto.

I costi di mantenimento in vita di detti brevetti sono imputati ai fondi di ricerca degli inventori, nella misura prevista dall'articolo 12 comma 1. La cessione si intende piena e completa affinché l'Università cessionaria possa godere e fruire di tutti i diritti ad essa spettanti come ne godrebbe e fruirebbe il cedente stesso, subentrando in tutti i diritti ed obblighi che ne derivano.

Articolo 6 - Diritti patrimoniali nell'ambito di Ricerca Finanziata

1. Nel caso di Invenzione conseguita nell'ambito della Ricerca Finanziata, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, C.P.I., in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzata nell'ambito di specifici

progetti di ricerca, finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, i quali non agiscano esclusivamente nell'ambito del proprio fine istituzionale di promuovere la ricerca tecnologica, ove un risultato inventivo sia espressamente oggetto degli impegni assunti dall'Università, o sia comunque ed espressamente ivi contemplata, il contenuto dei diritti patrimoniali derivanti dall'Invenzione spettanti all'Università ed al soggetto finanziatore saranno stabiliti dagli stessi negozialmente.

Articolo 7 - Obblighi di riservatezza

1. L'Inventore (o gli Inventori se sono più di uno) deve improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza nell'esercizio dell'attività di ricerca; egli deve altresì osservare, nell'interesse proprio ed in quello dell'Università, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche ed ai risultati conseguiti.
2. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi a qualunque soggetto che collabori all'attività di ricerca ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi alla stessa.
3. Nel caso di ricerca condotta da studenti il cui esito sia suscettibile di brevettazione, l'Università potrà adottare opportune cautele al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Obblighi di comunicazione e collegati

1. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca Finanziata o Istituzionale, il Dipendente, non appena conseguito il risultato inventivo, deve darne comunicazione al Rettore dell'Università ed al Direttore della struttura scientifica di appartenenza, i quali sono tenuti ad osservare in merito la massima riservatezza.
2. Qualora l'Inventore decida di procedere alla cessione di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, comunica senza ritardo al Rettore, tramite apposito modulo predisposto dall'Università, la propria intenzione di voler cedere a quest'ultima i diritti patrimoniali sull'Invenzione.

Capo II - Diritti e obblighi dell'Università

Articolo 9 - Diritti dell'Università

1. L'Università è titolare dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle Invenzioni conseguite dai Dipendenti e dai Soggetti non Dipendenti nel corso della Ricerca Finanziata nella misura stabilita all'articolo 6.

2. Per le Invenzioni conseguite da Soggetti non Dipendenti nel corso della Ricerca Istituzionale, nonché per le Invenzioni conseguite dai Dipendenti nel corso della Ricerca Istituzionale, i cui diritti siano stati ceduti dall'inventore all'Università ai sensi dell'articolo 5, comma 5, all'Università spetterà una quota patrimoniale pari al 50% (cinquanta per cento) dei canoni percepiti a titolo di cessione di licenza a terzi del brevetto ed una quota dello stesso valore nel caso di cessione del diritto di proprietà a terzi.

Articolo 10 - Atti di disposizione dei diritti dell'Università

1. L'Università ha il pieno ed incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale delle proprie Invenzioni e dei propri brevetti, sia attraverso l'attuazione e lo sfruttamento patrimoniale in proprio, sia attraverso il trasferimento a terzi dei diritti dai medesimi derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi. In particolare, l'Università ha la facoltà di cedere i diritti al brevetto e sul brevetto ovvero di sfruttare tali brevetti direttamente o tramite la concessione di licenze, esclusive o non esclusive, ovvero di compiere qualsivoglia ulteriore atto di disposizione.
2. Le facoltà di cui al comma 1 che precede spettano all'Università anche sulle proprie quote delle Invenzioni e dei relativi brevetti ottenuti dall'Università in collaborazione con altri soggetti, fatta salva diversa pattuizione con questi ultimi.

Capo III – Proventi, spese ed azioni giudiziarie

Articolo 11 - Ripartizione dei proventi

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 3, l'Inventore sarà tenuto a corrispondere all'Università il 30% (trenta per cento) dei proventi percepiti dallo sfruttamento del brevetto, al netto di tutti i costi sostenuti per l'ottenimento dello stesso, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti; tale quota sarà assegnata in pari misura al budget della struttura scientifica dell'Inventore e dell'Amministrazione Centrale dell'Università a copertura di costi per attività di trasferimento tecnologico;
2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, l'Università può cedere o dare in licenza a terzi, i propri diritti relativi ad Invenzioni. Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza dei diritti dell'Università relativi ad Invenzioni, al netto degli oneri sostenuti per l'ottenimento o mantenimento delle stesse, sarà ripartito come segue:

- 50% (cinquanta per cento) all'Inventore; in caso di più Inventori tale quota verrà ripartita fra gli stessi in parti uguali, salvo che sia stato pattuito diversamente;
 - 20% (venti per cento) alla struttura scientifica dell'Inventore; in caso di più Inventori afferenti a strutture scientifiche diverse, la quota verrà assegnata al budget delle strutture in misura proporzionale alle quote spettanti ai singoli Inventori;
 - 30% (trenta per cento) all'Amministrazione Centrale dell'Università, a copertura di costi per attività di trasferimento tecnologico.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 6, la quota spettante all'Università, al netto degli oneri sostenuti per l'ottenimento o mantenimento dell'Invenzione, sarà suddivisa come segue:
- 50% (cinquanta per cento) all'Inventore; in caso di più Inventori la quota verrà ripartita fra gli stessi in parti uguali, salvo che sia stato pattuito diversamente;
 - 20% (venti per cento) alla struttura scientifica dell'Inventore; in caso di più Inventori afferenti a strutture scientifiche diverse, la quota verrà assegnata al budget delle strutture in misura proporzionale alle quote spettanti ai singoli Inventori;
 - 30% (trenta per cento) all'Amministrazione Centrale dell'Università, a copertura di costi per attività di trasferimento tecnologico.

Articolo 12 - Spese di brevetto e tasse di mantenimento

1. Nel caso in cui l'Inventore abbia ceduto all'Università i propri diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, l'Università sostiene ogni onere e spesa necessaria al suo deposito, estensione, ottenimento e mantenimento in vita, salva la compartecipazione ai costi di mantenimento in vita da parte dell'Inventore, mediante l'utilizzo di fondi di ricerca, deve essere in misura non inferiore al 20% (venti per cento); in caso di più Inventori la compartecipazione ai costi di mantenimento in vita è da intendersi in misura complessivamente non inferiore al 20% (venti per cento).
Resta salva la possibilità di derogare all'obbligo di compartecipazione ai costi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento del brevetto, l'Università decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento in vigore, deve darne in tempo utile comunicazione all'Inventore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione del brevetto all'Inventore o ad altro soggetto da questi eventualmente indicato.
3. Nel caso in cui l'Inventore non abbia ceduto all'Università i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 5 commi 5 e 6, l'Inventore medesimo, qualora intenda procedere al deposito del

brevetto, sostiene ogni onere e spesa inerenti all'ottenimento del brevetto e al suo mantenimento in vigore senza alcun onere a carico del bilancio dell'Università.

Articolo 13 - Azioni giudiziarie relative al brevetto

1. L'Università, nei casi in cui sia titolare del brevetto, è l'unico soggetto legittimato ad attivare le opportune azioni giudiziarie a difesa dello stesso.
2. L'Università, qualora riceva comunicazione di eventuali attività di terzi lesive dei brevetti dei quali abbia ancora la disponibilità, potrà attivarsi al fine di intraprendere tutte le iniziative, stragiudiziali e/o giudiziali, a tutela del brevetto.
3. In ogni caso l'Inventore è tenuto a prestare la massima assistenza nelle eventuali fasi di giudizio in cui sia in contestazione il brevetto, sia esso già concesso o allo stato di domanda.

Capo IV - Disposizioni speciali

Articolo 14 - Invenzioni di Soggetti non Dipendenti

1. Qualora per il conseguimento di un'Invenzione sia stato determinante l'apporto di Soggetti non Dipendenti, sono riconosciuti a questi ultimi gli stessi diritti, di natura morale e patrimoniale, dei Dipendenti.
2. Al fine di cui al precedente comma, il responsabile dell'attività di ricerca dovrà comunicare all'Università, per iscritto, il nominativo del Soggetto non Dipendente il cui apporto è stato determinante per il conseguimento dell'Invenzione. Tale comunicazione deve essere controfirmata dal soggetto interessato.
3. I Soggetti non Dipendenti che partecipano all'attività di ricerca, prima dell'inizio della loro attività, devono dichiarare per iscritto al responsabile dell'attività di ricerca di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme del presente Regolamento.

Articolo 15 - Inventori di altri Atenei o altre Istituzioni

1. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di Dipendenti di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli Inventori devono darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.
2. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di Ricercatori Dipendenti di altri Atenei o di una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, le

disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano solo nel caso in cui i Ricercatori dichiarino di voler cedere, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, la titolarità dei risultati conseguiti a favore dell'ente di appartenenza.

SEZIONE III - ALTRI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Capo I - Diritti e obblighi dell'Autore

Articolo 16 - Diritti morali

1. I Dipendenti e i Soggetti non Dipendenti dell'Università sono riconosciuti di diritto autori degli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale conseguiti nell'ambito dell'attività di ricerca e, dunque, sono titolari dei relativi diritti morali.

Conseguentemente, qualsivoglia contratto, convenzione e, in genere, accordo avente ad oggetto gli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale conseguiti, deve contenere un'apposita clausola sul diritto morale degli Autori. Detta clausola deve specificare espressamente che nella domanda di Registrazione, come in tutta la relativa documentazione, sia indicata, oltre alla paternità morale, anche l'appartenenza dell'Autore all'Università.

Articolo 17 - Diritti patrimoniali nell'ambito della Ricerca Istituzionale

1. Nel caso di Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale conseguiti nel corso dell'attività di Ricerca Istituzionale, l'Autore, è titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale dai medesimi derivanti, fatto salvo quanto previsto al Capo II della presente Sezione.
2. Qualora gli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale siano conseguiti attraverso il contributo di più Autori, i diritti derivanti dagli stessi sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
3. L'Autore ha diritto di depositare domanda di Registrazione a proprio nome, dandone comunicazione all'Università entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione, assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante gli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale, il loro mantenimento e rinnovo.
4. Trascorsi cinque anni a far data dalla Registrazione degli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale, qualora l'Autore o i suoi aventi causa non abbiano iniziato lo sfruttamento industriale degli stessi, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Università acquisirà automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare tali diritti di proprietà industriale ed intellettuale ed i diritti patrimoniali connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto dell'Autore di cui all'articolo 16.

5. L'Autore ha la facoltà di cedere i propri diritti di natura patrimoniale all'Università, la quale potrà rifiutare od accettare l'offerta di cessione proveniente dall'Autore.
6. In quest'ultima ipotesi, l'Autore e l'Università sottoscrivono idoneo contratto di cessione in forza del quale l'Autore cede all'Università i diritti di natura patrimoniale relativi agli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In tal caso, l'Università, inoltrando a proprio nome la domanda di Registrazione, si assume l'obbligo di sostenere ogni onere e spesa inerente la registrazione, l'ottenimento e il mantenimento in vita della stessa, salva la compartecipazione ai costi di mantenimento in vita da parte degli Autori, mediante l'utilizzo di fondi di ricerca, nella misura prevista dall'articolo 24 comma 1.

Articolo 18 - Diritti patrimoniali nell'ambito di Ricerca Finanziata

1. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca Finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca, finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, i quali non agiscano esclusivamente nell'ambito del proprio fine istituzionale di promuovere la ricerca tecnologica, ove un risultato inventivo sia espressamente oggetto degli impegni assunti dall'Università, o sia comunque ed espressamente ivi contemplata, il contenuto dei diritti patrimoniali derivanti dagli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale spettanti all'Università ed al soggetto finanziatore saranno stabiliti dagli stessi negozialmente.

Articolo 19 - Obblighi di riservatezza

1. L'Autore (o gli Autori se sono più di uno) deve improntare il proprio comportamento alla massima trasparenza nell'esercizio dell'attività di ricerca; egli deve altresì osservare, nell'interesse proprio ed in quello dell'Università, la massima riservatezza in ordine al progredire delle ricerche ed ai risultati conseguiti.
2. Gli obblighi di cui al presente articolo sono estesi a qualunque soggetto che collabori all'attività di ricerca ovvero venga a qualsiasi titolo a conoscenza dei risultati connessi alla stessa.
3. Nel caso di ricerca condotta da studenti il cui esito sia suscettibile di registrazione, l'Università potrà adottare opportune cautele al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

Articolo 20 - Obblighi di comunicazione e collegati

1. Nel caso di risultati conseguiti nell'ambito della Ricerca Finanziata o Istituzionale, il Dipendente, non appena conseguito il risultato, deve darne comunicazione al Rettore

dell'Università ed al Direttore della struttura scientifica di appartenenza, i quali sono tenuti ad osservare in merito la massima riservatezza.

2. Qualora il Dipendente decida di procedere alla cessione di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, comunica senza ritardo al Rettore, tramite l'apposito modulo predisposto dall'Università, la propria intenzione di voler cedere a quest'ultima i diritti patrimoniali.

Capo II - Diritti e obblighi dell'Università

Articolo 21 - Diritti dell'Università

1. L'Università è titolare dei diritti di natura patrimoniale derivanti dagli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale conseguiti dai Dipendenti e dai Soggetti non Dipendenti nel corso della Ricerca Finanziata nella misura stabilita all'articolo 18.
2. Per gli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale conseguiti da Soggetti non Dipendenti nel corso della Ricerca Istituzionale, nonché dai Ricercatori nel corso della Ricerca Istituzionale, i cui diritti siano stati ceduti dall'Autore all'Università ai sensi dell'articolo 17, comma 5, all'Università spetterà una quota patrimoniale pari al 50% (cinquanta per cento) dei canoni percepiti a titolo di cessione di licenza a terzi del brevetto ed una quota dello stesso valore nel caso di cessione del diritto di proprietà a terzi.

Articolo 22 - Atti di disposizione dei diritti dell'Università

1. L'Università ha il pieno ed incondizionato diritto di determinare le modalità attraverso le quali procedere al più corretto sfruttamento patrimoniale degli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale, sia attraverso l'attuazione e lo sfruttamento patrimoniale in proprio, sia attraverso il trasferimento a terzi dei diritti dai medesimi derivanti, stabilendo in piena autonomia le tipologie di accordi da concludere con terzi interessati, nonché l'ammontare dei relativi corrispettivi. In particolare, l'Università ha la facoltà di cedere i diritti derivanti dalle RegISTRAZIONI ovvero di sfruttarli direttamente o tramite la concessione di licenze, esclusive o non esclusive, ovvero di compiere qualsivoglia ulteriore atto di disposizione.
2. Le facoltà di cui al comma 1 che precede spettano all'Università anche sulle proprie quote delle RegISTRAZIONI ottenute dall'Università in collaborazione con altri soggetti, fatta salva diversa pattuizione con questi ultimi.

Capo III – Proventi, spese ed azioni giudiziarie

Articolo 23 - Ripartizione dei proventi

1. Nell'ipotesi di cui all' articolo 17, comma 3, l'Autore, sarà tenuto a corrispondere all'Università il 30% (trenta per cento) dei proventi percepiti dallo sfruttamento degli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale, al netto di tutti i costi sostenuti per la registrazione, il mantenimento e il rinnovo, ferma restando la possibilità di un diverso accordo tra le parti; tale quota sarà assegnata in pari misura al budget della struttura scientifica dell'Autore e dell'Amministrazione Centrale dell'Università a copertura di costi per attività di trasferimento tecnologico;
2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, l'Università può cedere o dare in licenza a terzi, i propri diritti di natura patrimoniale.
Il corrispettivo di ciascuna cessione o licenza di tali diritti dell'Università, al netto degli oneri sostenuti per l'ottenimento o mantenimento degli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale, sarà ripartito come segue:
 - 50% (cinquanta per cento) all'Autore; in caso di più Autori tale quota verrà ripartita fra gli stessi in parti uguali, salvo che sia stato pattuito diversamente;
 - 20% (venti per cento) alla struttura scientifica dell'Autore proponente o richiedente; in caso di più Autori afferenti a strutture scientifiche diverse, la quota verrà assegnata al budget delle strutture in misura proporzionale alle quote spettanti ai singoli Autori;
 - 30% (trenta per cento) all'Amministrazione Centrale dell'Università, a copertura di costi per attività di trasferimento tecnologico.
3. Nell'ipotesi di cui all'articolo 18, la quota spettante all'Università, al netto degli oneri sostenuti per l'ottenimento o mantenimento degli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale, sarà suddivisa come segue:
 - 50% (cinquanta per cento) all'Autore; in caso di più Autori tale quota verrà ripartita fra gli stessi in parti uguali, salvo che sia stato pattuito diversamente;
 - 20% (venti per cento) alla struttura scientifica dell'Autore proponente o richiedente; in caso di più Autori afferenti a strutture scientifiche diverse, la quota verrà assegnata al budget delle strutture in misura proporzionale alle quote spettanti ai singoli Autori;
 - 30% (trenta per cento) all'Amministrazione Centrale dell'Università, a copertura di costi per attività di trasferimento tecnologico.

Articolo 24 - Spese di Registrazione e di mantenimento

1. Nel caso in cui l'Autore abbia ceduto all'Università i propri diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, l'Università sostiene ogni onere e spesa necessaria alla Registrazione, al suo mantenimento ed al suo rinnovo, salva la compartecipazione ai costi di mantenimento in vita/rinnovo da parte dell'Autore, mediante l'utilizzo di fondi di ricerca, in misura non inferiore al 20% (venti per cento); in caso di più Autori la compartecipazione ai costi di mantenimento in vita/rinnovo è da intendersi in misura complessivamente non inferiore al 20% (venti per cento). Resta salva la possibilità di derogare all'obbligo di compartecipazione ai costi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
2. Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento degli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale, l'Università decida di sospendere il pagamento delle tasse per il suo mantenimento in vigore, ovvero di non procedere al rinnovo, deve darne in tempo utile comunicazione all'Autore, rendendosi altresì pienamente disponibile alla cessione della Registrazione all'Autore o ad altro soggetto da questi eventualmente indicato.
3. Nel caso in cui l'Autore non abbia ceduto all'Università i diritti patrimoniali ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, l'Autore medesimo, qualora intenda procedere al deposito della Registrazione, sostiene ogni onere e spesa inerente all'ottenimento della stessa, al suo mantenimento e al suo rinnovo.

Articolo 25 - Azioni giudiziarie relative agli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale

1. L'Università, nei casi in cui gli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale siano di sua titolarità, è l'unico soggetto legittimato ad attivare le opportune azioni giudiziarie a difesa degli stessi, ove tale obbligo non sia stato posto a carico di terzi (a mero titolo esemplificativo, a carico dei licenziatari) ovvero tale obbligo non venga da costoro osservato.
2. L'Università, qualora riceva comunicazione di eventuali attività di terzi lesive degli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale dei quali abbia ancora la disponibilità, dovrà attivarsi al fine di intraprendere tutte le iniziative, stragiudiziali e/o giudiziali, a loro tutela.
3. In ogni caso l'Autore è tenuto a prestare la massima assistenza nelle eventuali fasi di giudizio nelle quali siano in contestazione gli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale, siano essi già registrati o allo stato di domanda.

Capo IV - Disposizioni speciali

Articolo 26 - Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale di Soggetti non Dipendenti

1. Qualora per il conseguimento di Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale sia stato determinante l'apporto di Soggetti non Dipendenti, sono riconosciuti a questi ultimi gli stessi diritti, di natura morale e patrimoniale, dei Dipendenti.
2. Al fine di cui al precedente comma, il responsabile dell'attività di ricerca dovrà comunicare all'Università, per iscritto, il nominativo del Soggetto non Dipendente il cui apporto è stato determinante per il conseguimento dell'Invenzione. Tale comunicazione deve essere controfirmata dal soggetto interessato.
3. I Soggetti non Dipendenti che partecipano all'attività di ricerca, prima dell'inizio della loro attività, devono dichiarare per iscritto al responsabile dell'attività di ricerca di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme del presente Regolamento.

Articolo 27 - Autori di altri Atenei o altre Istituzioni

1. Qualora si conseguano Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale con la partecipazione di Dipendenti di altre Istituzioni o imprese, italiane o straniere, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli Autori devono darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.
2. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di Ricercatori Dipendenti di altri Atenei o di una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano solo nel caso in cui i Ricercatori dichiarino di voler cedere, ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 6, la titolarità dei risultati conseguiti a favore dell'ente di appartenenza.

SEZIONE IV - COMMISSIONE TERZA MISSIONE

Articolo 28 - Competenze della Commissione Terza Missione

1. La Commissione esercita competenze in sede consultiva con espressione di pareri obbligatori non vincolanti nelle materie oggetto del presente Regolamento ed in particolare:
 - a) esprime pareri in merito alle proposte di cessione dei diritti patrimoniali da Inventore a Università;

- b) esprime pareri in merito al mantenimento in vita dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
- c) esprime pareri in merito alle modalità di sfruttamento dei titoli di proprietà industriale e intellettuale;
- d) sottopone al Consiglio di Amministrazione dell'Università ogni situazione che ritiene debba essere portata all'attenzione dello stesso.

SEZIONE V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29 - Foro competente

1. Qualsivoglia controversia derivante dal presente Regolamento è rimessa al Foro competente.

Articolo 30 - Emanazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato dai competenti Organi Accademici, ed entra in vigore alla data prevista dal Decreto Rettorale di emanazione.
2. A partire dalla data indicata nel Decreto Rettorale di emanazione il presente Regolamento si applica alle Invenzioni ed agli Altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.